

Regione Emilia Romagna

L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ⁽¹⁾.

Riforma del sistema regionale e locale ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 26 aprile 1999, n. 52.

(2) Con [Delib.G.R. 12 novembre 2001, n. 2382](#) sono state approvate le linee-guida per l'approvazione e la gestione degli interventi del piano di azione ambientale per un futuro sostenibile, ai sensi della presente legge. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 2 ottobre 2006, n. 1339](#), la [Delib.G.R. 29 dicembre 2006, n. 1987](#), la [Delib.G.R. 12 dicembre 2011, n. 1827](#), la [Delib.G.R. 18 marzo 2013, n. 271](#) e la [Delib.G.R. 31 marzo 2014, n. 409](#).

Parte terza

Riparto delle funzioni e discipline di settore

TITOLO V

Capo V - Ulteriori provvedimenti di attuazione del [D.Lgs. n. 112 del 1998](#) e riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive

Sviluppo economico e attività produttive

Sezione I - Ulteriori provvedimenti in attuazione del [D.Lgs. n. 112 del 1998](#)

Art. 53

Fondo unico regionale per le attività produttive industriali.

1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'[art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998](#) e tutte le ulteriori risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attività produttive industriali, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma regionale di cui all'[art. 54](#).

Art. 54

Programma regionale ⁽³⁰⁾.

1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell'[art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123](#), e per perseguire finalità di delegificazione e semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta

regionale può proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione, aggiornamenti parziali del programma stesso.

2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria più rappresentative ⁽³¹⁾.

3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attività spettanti alla Regione e dà attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'*art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998*, agli interventi previsti dalla legislazione statale nel rispetto delle finalità, tipologie di interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.

4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della legislazione regionale vigente:

a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile;

a-bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle zone montane ⁽³²⁾;

b) la qualificazione delle risorse umane;

c) l'attività nel lavoro autonomo e nelle professioni;

d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni conferite alla Regione dal *D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469*, di iniziative a sostegno delle aziende in difficoltà, in particolare per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della *legge 27 febbraio 1985, n. 49*;

e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;

f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi;

g) la realizzazione di sistemi di qualità aziendale, la loro certificazione e l'applicazione di metodologie di qualità totale basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;

h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di rischi, la tutela della salute, la qualità ambientale interna ed esterna alle imprese;

i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire l'esportazione e l'internazionalizzazione.

5. Il programma regionale sostiene altresì:

a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'*art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998*, e la capitalizzazione di impresa, nonché la definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;

b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese, anche in forma associata;

c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonché per l'internazionalizzazione delle imprese;

d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale, promuovendo altresì lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese.

(30) Per la proroga del programma triennale per le attività produttive 2003-2005, vedi l'*art. 27, L.R. 26 luglio 2007, n. 13*.

(31) Con *Delib.Ass.Legisl. 25 luglio 2012, n. 83* è stato approvato il programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico di cui al presente comma.

(32) Lettera aggiunta dall'*art. 22, comma 1, L.R. 20 gennaio 2004, n. 2*.

Art. 61

Attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese.

1. La Regione in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui agli *articoli 19 e 48 del D.Lgs. n. 112 del 1998*, e in concorso con altri soggetti sostiene le seguenti finalità:

a) la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzati alla penetrazione di mercati esteri;

b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) la promozione degli investimenti esteri in Emilia-Romagna, anche con le modalità di cui all'*art. 66*; il monitoraggio di tali investimenti e di partecipazioni di imprese estere entro il territorio regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione stipula accordi con le amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), il sistema camerale, le associazioni imprenditoriali, le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici e altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei.

3. La Regione, con apposito provvedimento legislativo, promuove la costituzione di un organismo unitario per l'attuazione dei programmi di internazionalizzazione e di promozione degli scambi commerciali a sostegno del sistema produttivo regionale ai sensi dell'*art. 3 della L. 25 marzo 1997, n. 68*.